

BGer 4A_324/2017 vom 16. April 2018

Bundesgericht, 2018-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_324_2017

FR: TF 4A_324/2017 du 16 avril 2018

IT: TF 4A_324/2017 del 16 aprile 2018

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria (142 III 145 consid. 6.5). Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 2

Giusta l' art. 6 cpv. 1 LPD i dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata. L'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD recita che se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

E. 3.1

La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD e afferma che il Tribunale di appello avrebbe negato che essa possa avvalersi di un interesse pubblico preponderante, perché non è una banca sistemica. Sostiene che in tal modo la Corte cantonale non si sarebbe solo posta in contraddizione con la considerazione della sentenza impugnata secondo cui l'attuazione del Programma è nell'interesse nazionale, ma ne ignorerebbe pure la portata, poiché la maggior parte dei partecipanti non ha un'importanza determinante per il sistema bancario. La sua situazione concreta sarebbe del resto irrilevante (e peraltro notoria perché risultante dal suo sito internet), atteso che decisive sarebbero invece le conseguenze che la revoca del NPA potrebbe comportare per la piazza finanziaria svizzera, specificamente riguardo all'immagine della Svizzera quale partner contrattuale serio. La Corte cantonale dimenticherebbe poi l'obbligo di fornire le informazioni in virtù del Programma e del NPA e che in una raccomandazione del 15 ottobre 2012 l'incaricato federale della protezione dei dati ha stabilito l'esistenza di un interesse pubblico preponderante alla comunicazione dei dati. La ricorrente sostiene pure che gli ex dipendenti, di cui vengono trasmessi i nomi, non incorrerebbero in un qualsivoglia rischio e che l'autorità inferiore non potrebbe nemmeno essere seguita quando indica che il contenzioso con gli Stati Uniti avrebbe perso di vigore, atteso che l'U.S. DoJ le ha confermato di volere le informazioni previste dal Programma.

E. 3.2

La prima parte dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD sottopone la trasmissione dei dati all'estero a tre condizioni e cioè (1) un interesse pubblico (2) preponderante e (3) una comunicazione

indispensabile per tutelarlo (sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2).

Premesso che la ricorrente non contesta le constatazioni della Corte cantonale sull'assenza di una legislazione che assicura una protezione adeguata, nella fattispecie occorre innanzi tutto osservare che essa travisa in parte i considerandi della sentenza impugnata. L'autorità inferiore non ha infatti ristretto alle banche sistemiche la possibilità di prevalersi di un interesse pubblico preponderante, ma si è limitata a correttamente rilevare - visto che i dati diffusi sul sito internet della banca non vanno considerati notori (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.1.1- 1.15) - che questa non ha fornito alcun elemento che consentirebbe di apprezzare la sua rilevanza per la piazza finanziaria svizzera. La ricorrente pare poi misconoscere che le spetta provare che la mancata trasmissione dei dati avrebbe per conseguenza un'intensificazione della controversia con gli Stati Uniti e costituirebbe per questo motivo una minaccia per la piazza finanziaria e la reputazione della Svizzera (sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2.3 cpv. 4). A tal fine manifestamente non basta, come invece in concreto fatto, semplicemente allegare che l'U.S. DoJ ha confermato quanto previsto dal Programma. Inoltre, giusta la giurisprudenza, il fatto che le banche siano autorizzate dal Consiglio federale a partecipare al Programma non significa che esse debbano sistematicamente comunicare i dati concernenti terzi anche in assenza di una minaccia dell'interesse pubblico della Svizzera; per essere lecita la trasmissione deve invece rilevarsi indispensabile per salvaguardare quest'ultimo (sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2.3 cpv. 3 con rinvio). Giova del resto ricordare che un interesse privato della banca alla sua sopravvivenza non assurge a un interesse pubblico nel senso della norma in discussione (sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2.1). Infine, nemmeno la ricorrente sostiene che l'avviso dell'incaricato federale della protezione dei dati fosse vincolante per la Corte cantonale. Ne segue che quest'ultima non ha violato il diritto federale ritenendo che in concreto la trasmissione dei dati non sia giustificata da un interesse pubblico.

E. 4

La ricorrente lamenta infine che la Corte cantonale avrebbe violato l' art. 29 cpv. 2 Cost. , perché non si sarebbe pronunciata sulla seconda ipotesi prevista dall'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD (la comunicazione è indispensabile per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia).

Ora, nel passaggio dell'appello indicato nel ricorso, la ricorrente aveva citato il predetto disposto della LPD e affermato che la liceità della trasmissione di dati all'estero è data quando questa è necessaria per evitare una sanzione di un'autorità e che sarebbe " pacifico che la non comunicazione dei dati in oggetto espone la parte appellante a procedure penali/amministrative negli Stati Uniti ". In risposta a questo argomento la Corte cantonale ha indicato che la volontà della banca di porsi al riparo da procedure statunitensi non è prevalente sull'interesse privato dell'attore, dopo aver rilevato che l'invocazione del Programma in discussione non è sufficiente per rendere attendibile un interesse pubblico o privato alla trasmissione dei dati, perché nell'ipotesi contraria " l'interesse alla diffusione dei dati prevarrebbe sistematicamente sull'opposizione dell'interessato e la protezione della personalità sarebbe vanificata in partenza ". La Corte cantonale ha quindi esaminato, seppure non riferendosi esplicitamente al disposto menzionato dalla ricorrente, l'argomento secondo cui la trasmissione dei dati sarebbe stata giustificata per evitare una sanzione. Ne segue che la censura attinente a una violazione del diritto di essere sentita è infondata. Nella misura in cui la ricorrente abbia inteso pure prevalersi di una violazione dell'art. 6 cpv. 2

lett. d LPD seconda ipotesi in questa sede, occorre rilevare che, a prescindere dalla questione - nemmeno trattata nel ricorso - di sapere se nella procedura svolta innanzi all'U.S. DoJ sia fatto " valere un diritto in giustizia ", basta aggiungere che essa non ha in alcun modo dimostrato che a tal fine la trasmissione dei dati sarebbe indispensabile ("unerlässlich", "indispensable"; cfr. anche sentenza 4A_611/2017 del 26 marzo 2018 consid. 4.4).

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.